



Il Fisco semplice n. 5/6

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

“Disegno di legge di bilancio 2018”

Le principali proposte fiscali della Confederazione

Premessa

Nel corso del prossimo mese di ottobre il Governo presenterà in Parlamento il disegno di legge di bilancio per il 2018. Si tratta della più importante legge dello Stato.

“Confcommercio-Imprese per l'Italia”, in vista dell'emanazione di questo rilevante provvedimento, come ogni anno, presenterà al Governo ed alle forze politiche una serie di proposte in materia fiscale di cui si illustrano, di seguito, brevemente, le principali.

1. Eliminare gli aumenti dell'IVA previsti per il 2018

Attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva, occorre scongiurare gli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018, che comporterebbero maggiori tasse per **oltre 19 miliardi di euro**.

Nell'attuale contesto economico un ulteriore innalzamento della tassazione sui consumi, e in particolare dell'IVA, avrebbe, infatti, effetti catastrofici sui consumi delle famiglie e penalizzerebbe i livelli di reddito medio-bassi.

Il Governo, accogliendo la richiesta della Confederazione, ha assunto, nel “Documento di Economia e Finanza 2017”, l'impegno di eliminare gli aumenti dell'IVA previsti per il 2018, sostituendoli sia con misure di riduzione della spesa sia con interventi di contrasto all'evasione, in particolare dell'IVA.

Il gettito IVA del nostro Paese deve aumentare non attraverso l'aumento delle aliquote d'imposta ma attraverso la riduzione dell'evasione IVA che ammonta ad oltre 40 miliardi di euro.

Un primo segnale in tale direzione è stato dato con la Manovra correttiva che ha dato avvio alla sterilizzazione delle **“clausole di salvaguardia”**, eliminando aumenti dell'IVA per **circa 3,5 miliardi di euro**.

La sterilizzazione definitiva delle **“clausole di salvaguardia”** per il 2018, deve essere portata a compimento con la prossima legge di bilancio, eliminando, pertanto, aumenti dell'IVA per **oltre 15 miliardi di euro**.

2. Consentire il riporto delle perdite per le imprese che adottano il nuovo “regime di cassa”

Il nuovo “regime di cassa” per le imprese in contabilità semplificata, introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017, non consente il riconoscimento fiscale del

L'aforisma del mese

“In questo mondo non v'è nulla di sicuro, tranne la morte e le tasse”

– Benjamin Franklin

riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

In assenza di tale riporto il regime risulta, praticamente, inapplicabile per moltissime imprese.

Va, quindi, data urgente attuazione alla soluzione concordata dalla Confederazione con il Governo che prevede, a regime, di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali (sia a contabilità ordinaria sia a contabilità semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

3. Prevedere la totale deducibilità dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali

Occorre rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, infatti, che il Governo debba quanto prima intervenire per mantenere l'impegno assunto, con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Va sottolineato, peraltro, che l'indeducibilità, o la parziale deducibilità dell'imposta, viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. E' evidente, infatti, che l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.

Un intervento che preveda la totale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili delle imprese non è più procrastinabile.

4. Definire l'"autonoma organizzazione" ai fini dell'IRAP

E' fondamentale definire - anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione - in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'"autonoma

organizzazione". Sebbene, infatti, la giurisprudenza di legittimità abbia ormai riconosciuto questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se non pagare l'imposta (con tutte le incertezze del caso), ovvero di pagare il tributo e poi presentare istanza di rimborso.

E' una situazione di incertezza che deve essere risolta in modo definitivo.

5. Aumentare la franchigia IRAP per le piccole imprese

In alternativa alla puntuale definizione dell'"autonoma organizzazione" ai fini IRAP, può essere previsto un ulteriore adeguamento della franchigia IRAP attualmente spettante alle piccole imprese ed ai lavoratori autonomi, elevando l'importo dagli attuali 13.000 euro a **20.000 euro**.

6. Prevedere la totale esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro stagionale

Al fine di completare il processo di esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, è necessario un intervento che preveda la totale esclusione dalla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale del costo del lavoro a carattere stagionale.

7. Prorogare le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie ed il "bonus mobili"

La Confederazione rileva la necessità di prorogare, anche per il 2018, nelle medesime misure del **50 per cento** e del **65 per cento**, le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il "bonus mobili", e di riqualificazione energetica, in virtù degli effetti positivi che questi benefici fiscali hanno avuto in questi anni su settori trainanti dell'economia nazionale duramente colpiti dalla crisi, e - a maggior ragione - per l'efficacia che potranno continuare ad avere per favorirne la ripresa economica.

Fatturazione elettronica "B2B" e trasmissione telematica dei corrispettivi Un "processo" irreversibile

1. Perché l'introduzione di nuovi adempimenti IVA? OCSE, FMI e Commissione europea puntano il dito contro l'evasione IVA in Italia

Il 6 settembre 2017, la Commissione europea ha pubblicato il **"Rapporto 2016 sul VAT GAP"**, che analizza e quantifica il divario tra il gettito dell'IVA previsto e quello effettivamente riscosso dagli Stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda l'Italia, confrontando il gettito stimato e quello realmente incassato, emerge che l'IVA evasa ammonta a **36,855 miliardi di euro**, pari al **27,5%** dell'incasso previsto. Sebbene si registri un lieve miglioramento, si tratta, in termini assoluti, del **"divario IVA"** più alto fra i Paesi europei: l'evasione dell'IVA in Italia ammonta, da sola, a quasi un quarto di quella degli altri Stati membri dell'UE.

Al fine di ridurre il **"gap IVA"** del nostro Paese, OCSE, FMI e Commissione europea hanno "consigliato", nei loro "Rapporti" al Governo italiano, di introdurre una più efficiente e tempestiva trasmissione dei dati e delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi da parte dei contribuenti.

2. Le nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA introdotte dal decreto fiscale collegato

Con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, il Governo ha, quindi, previsto, per i soggetti passivi IVA, a partire dal **1° gennaio 2017**, l'obbligo di effettuare, in via telematica ogni 3 mesi, 2 nuovi adempimenti:

- 1) **la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;**
- 2) **la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.**

2.1. Le stime del Governo sul maggior gettito IVA

Secondo il Governo l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore "fedeltà fiscale",

riducendo - anche grazie alla strategia consistente in una più efficiente e tempestiva trasmissione ai contribuenti delle informazioni relative alle operazioni effettuate - il fenomeno degli omessi versamenti, dell'evasione e delle frodi in campo IVA. Secondo le stime del MEF, è previsto un maggior gettito IVA pari a:

- › **2,11 miliardi di euro nel 2017;**
- › **4,23 miliardi di euro nel 2018;**
- › **2,77 miliardi di euro nel 2019.**

2.2. L'abolizione di altri adempimenti

A fronte di questi nuovi adempimenti sono state abolite alcune comunicazioni fiscali, quali:

- › la comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (il cosiddetto "spesometro");
- › la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- › gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (reintrodotti, però, fino al 31 dicembre 2017, dal "Decreto milleproroghe");
- › la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi "black list".

3. Il regime "opzionale" di fatturazione elettronica «B2B» o di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi

Sempre a partire dal **1° gennaio 2017** - parallelamente all'"obbligo" di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute - per i soggetti passivi IVA è entrato in vigore il **regime "opzionale"** che prevede:

- › **la fatturazione elettronica "B2B" o la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute;**
- › **la trasmissione telematica dei corrispettivi.**

3.1. I benefici fiscali

Le imprese che hanno scelto il **regime "opzionale"** (e che, quindi, non devono applicare il regime "obbligatorio") - oltre alla eliminazione degli adempimenti previsti dal regime

“obbligatorio” - accedono ad ulteriori semplificazioni fiscali. Potranno, infatti, utilizzare il “Sistema di Interscambio” (“Sdl”) per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, in tal modo, adempiere alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Per queste imprese, inoltre, i termini di accertamento si riducono di due anni, passando, quindi, da cinque anni a tre anni.

Un ulteriore incentivo è l’accesso alla procedura accelerata dei rimborsi IVA (i cosiddetti “rimborsi prioritari”).

Per le imprese che “optano” per la trasmissione telematica dei corrispettivi è, inoltre, previsto l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale e della relativa registrazione, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

4. Fatturazione elettronica “B2B”: un “processo” irreversibile

Oggi, la fatturazione elettronica è obbligatoria solo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (sia centrali che locali), mentre,

come visto, è facoltativa negli scambi tra imprese private (“B2B”).

Attualmente gli Stati membri dell’Unione Europea non possono rendere obbligatoria la fatturazione elettronica tra imprese private in quanto la normativa comunitaria lo vieta, ma la Commissione Europea sta lavorando per modificare le disposizioni attualmente vigenti e non si può escludere che - in un immediato futuro - anche negli scambi tra le imprese, venga resa obbligatoria la fatturazione elettronica.

Il “processo” iniziato nel nostro Paese di “Fisco telematico” (“fatturazione elettronica” e “trasmissione telematica dei corrispettivi”), è, quindi, un “processo” irreversibile e - in tempi brevi - può diventare, da “opzionale”, “obbligatorio”.

E’ importante, allora, “anticipare” e “cavalcare” questo “processo”, ora che è facoltativo, e non subirlo, affinché le nostre imprese possano trarne tutti i possibili benefici, sia in termini di semplificazioni fiscali che di una più efficiente gestione amministrativa.

Per fare questo, però, è necessario un **“cambiamento culturale”** - prima che da parte delle nostre imprese - da parte del nostro sistema dei servizi.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 66/E dell'8 giugno 2017

Con la Risoluzione n. 66/E dell'8 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di cessione e/o assegnazione agevolata ai soci.

Nello specifico, rispondendo ad un interpello proposto da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di compensare le plusvalenze realizzate in sede di assegnazione con le minusvalenze emergenti in sede di trasformazione in società semplice, nell'ipotesi di una società che ha assegnato ai soci parte degli immobili da essa detenuti, da cui è derivata una plusvalenza, e si è trasformata contemporaneamente in società semplice, da cui è risultata, invece, una minusvalenza sugli immobili.

VERSAMENTI IVA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 73/E del 20 giugno 2017

Con la Risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 193 del 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Innanzitutto, in ordine ai termini di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi/IRAP, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile posticipare il versamento del saldo IVA dal 16 marzo di ciascun anno al:

- › 30 giugno di ogni anno, termine di versamento delle imposte da parte delle persone fisiche e ditte individuali, il cui esercizio d'imposta coincide con l'anno solare;
- › ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, termine di versamento delle imposte da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- › ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ovvero ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi, termine di versamento da parte delle persone giuridiche.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE PER FINALITÀ ANCHE AZIENDALI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74/E del 20 giugno 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017, rispondendo ad un interpello presentato da una società bancaria, ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo, da parte del dipendente, del telefono cellulare per finalità sia aziendali sia private. L'Agenzia ha chiarito che, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del Legislatore, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

AGEVOLAZIONI PER AUTOTRASPORTATORI – ANNO 2017

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017

Con il Comunicato stampa del 4 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, per il 2017, sono confermate le misure agevolative a favore degli autotrasportatori, sulla base delle risorse disponibili.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci

per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ex art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2016, nella misura di **51,00 euro**. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al **35% (17,85 euro)** di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che, anche nel 2017, le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare, fino ad un massimo di **300 euro** per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

STUDI DI SETTORE – PERIODO DI IMPOSTA 2016

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 luglio 2017

Con la Circolare n. 20/E del 13 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d'imposta 2016, a seguito dell'approvazione di 57 studi di settore, nonché di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. In particolare, i 57 studi interessati dalla revisione riguardano:

- › 20 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- › 12 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
- › studi relativi ad attività professionali;
- › 18 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

Con riferimento a tutti i 193 studi di settore applicabili all'annualità 2016, anche per tale annualità, è stata valutata l'incidenza della particolare congiuntura economica e, a seguito del parere espresso dalla Commissione degli esperti degli studi di settore, è stata approvata la "revisione congiunturale speciale" per il periodo d'imposta 2016, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi riguardanti tutti gli studi di settore in vigore.

La modulistica, necessaria per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, è stata approvata, insieme alle relative istruzioni, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017 (si veda al riguardo la nostra nota informativa n. 42 del 1° febbraio 2017), mentre le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, nonché dei parametri, e dei relativi controlli con il modello REDDITI 2017, sono stati approvati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017 (si veda, al riguardo, la nostra [nota informativa n. 60 del 16 febbraio 2017](#)).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nostra nota informativa n. 235 del 14 luglio 2017.

ISTITUZIONE DELL'“AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE”

A decorrere dal 1° luglio 2017, è stata istituita la nuova "Agenzia delle Entrate-Riscossione", Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la quale andrà a svolgere le funzioni finora affidate al Gruppo EQUITALIA.

Con la costituzione della nuova "Agenzia delle Entrate-Riscossione" è stato fatto un importante passo avanti per rendere più efficiente l'intera filiera tributaria e fiscale, raggiungendo unicità decisionale ed una più efficace funzionalità organizzativa.

Il nuovo Ente - che assume la qualifica di Agente della Riscossione - subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle società del Gruppo EQUITALIA, le cui società sono state sciolte alla stessa data del 1° luglio 2017.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

1) CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE STRUMENTALE.

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento ai fini IVA delle spese accessorie ad un contratto di locazione di immobile strumentale.

RISPOSTA In base all'art. 67 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli oneri accessori ad un contratto di locazione, addebitati dal locatore al conduttore, devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di conseguenza, gli oneri accessori ad un contratto di locazione esente da IVA, seppur autonomamente imponibili ai fini IVA, sono attratti alla stessa disciplina dell'operazione principale (il contratto di locazione) e, dunque, esenti dall'applicazione dell'imposta.

Per oneri accessori debbono intendersi le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.



2) RITENUTE DI ACCONTO DEL COLLABORATORE FAMILIARE

DOMANDA Si chiede se un collaboratore familiare possa attribuire all'impresa familiare le proprie ritenute di acconto.

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 56 del 2009, nel fornire una lettura coordinata dell'articolo 22 del TUIR con l'articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997, ha previsto che i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR possano acconsentire, in maniera espressa, a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione affinché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi mediante il modello F24.

3) "BONUS RENZI"

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al cosiddetto "bonus Renzi" e le novità introdotte con l'art. 3 del D.L. n. 50 del 2017, in base al quale è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i canali Entratel/F24 online (quindi i canali degli intermediari abilitati) per ogni tipologia di compensazione fiscale eseguita dai titolari di partita IVA, a prescindere dall'importo considerato.

RISPOSTA Dal 24 aprile 2017, le deleghe F24 per il pagamento di imposte e contributi dei titolari di partita IVA, contenenti crediti in compensazione relativi a IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non potranno più essere presentate presso istituti bancari e poste neanche con l'utilizzo del servizio home banking (servizi bancari con accesso da internet). Il contribuente potrà avvalersi esclusivamente dei servizi dell'Agenzia delle Entrate. Si ritiene che, tra i crediti in compensazione soggetti a tale procedura, non rientrino quelli relativi al cd. bonus 80 euro, previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 66/2014, anticipato dai datori di lavoro quali sostituti di imposta ai titolari di lavoro dipendente ed assimilato aventi diritto. Il comma 3 dell'articolo 3 del DL 50/2017, infatti, fa riferimento ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il bonus Renzi, di 80 euro, non è, però, tra quelli che vanno indicati nel quadro RU.



4) BUONI BENZINA: TRATTAMENTO FISCALE

DOMANDA Si chiede di conoscere il trattamento fiscale dei buoni carburante utilizzati come omaggio ai propri clienti.

RISPOSTA I buoni carburante rientrano nella categoria dei benefit aziendali. Se i buoni sono di importo pari o inferiore ai 50 euro, essi sono interamente deducibili. Se, invece, sono di importo superiore, essi devono essere contabilizzati all'interno della voce di costi di rappresentanza con i limiti relativi alla detraibilità di tali spese, ossia l'1,3% dei ricavi fino a 10 milioni, 0,5% dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni, 0,1% dei ricavi per la parte eccedente 50 milioni.

5) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA

DOMANDA Si chiede di conoscere quali siano le modalità di fatturazione da osservare, nell'ambito di un servizio dato in appalto ad una Associazione Temporanea d'Impresa.

RISPOSTA Per quanto riguarda le modalità di fatturazione tra i soggetti interessati nell'ambito di un servizio dato in appalto ad un'ATI, secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione finanziaria, l'associazione temporanea d'impresa è considerata come soggetto autonomo ai fini IVA quando il servizio, per la particolare natura delle opere da eseguire, non sia separabile tra le varie imprese.

Nel caso in cui, invece, ciascuna società resti indipendente e provveda autonomamente all'esecuzione, gestione e amministrazione della propria parte di attività, assumendone le obbligazioni, gli oneri e i rischi conseguenti, ciascuna impresa è tenuta a fatturare direttamente all'ente appaltante le prestazioni di propria competenza (R. M. del 28/06/1988 prot. 550231, Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 172 del 2007 e n. 246 del 2008).

6) MODELLO 770: TRASMISSIONE DISGIUNTA DELLE CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE E CERTIFICAZIONI AUTONOME

DOMANDA Si chiede di conoscere se, con riferimento al modello 770, è possibile trasmettere in modo disgiunto le certificazioni lavoro dipendente e le certificazioni autonome, trasmesse sia entro il 7/03/2017 che oltre tale data.

RISPOSTA Le istruzioni per la compilazione del modello 770, chiariscono che è data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY, relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY, relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Tale facoltà è consentita a condizione, però, che i sostituti abbiano trasmesso, entro la data del 7 marzo 2017, sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia le Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le istruzioni precisano, altresì, che, nel caso in cui i dati riferiti ai diversi redditi dichiarati nel modello che si trasmette (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi) vengano trasmessi separatamente in più flussi, occorre barrare le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute", al fine di indicare il flusso che viene inviato all'interno della dichiarazione oggetto di trasmissione.

